



ACCORDO

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA (nel seguito denominata Unibas), con sede legale in Potenza alla Via Nazario Sauro n. 85, C.F.: 96003410766, rappresentata dal Rettore pro tempore e legale rappresentante Prof. Ignazio M. MANCINI, domiciliato per la carica presso la suindicata sede,

E

LEGA NAVALE ITALIANA (nel seguito denominata L.N.I.), con sede in Roma, Via Guidubaldo del Monte n. 54, C.F. e P.IVA: 01078730585, agli effetti del presente atto rappresentata dal Presidente Nazionale, Ammiraglio di Squadra (aus.) Donato MARZANO, domiciliato per la carica presso la sede della LNI.

di **seguito** congiuntamente le parti

VISTI

- il D.Lgs. n. 66/2010, “Codice dell’Ordinamento Militare”;
- il D.P.R. n. 90/2010, “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”;
- il D.Lgs. n. 81/2008, concernente le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- lo Statuto della L.N.I. approvato con Decreto Interministeriale del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 21 maggio 2012.
 - l’art. 15 della L. n. 241/1990, “Accordi di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni”;
- la Circolare della P.C.M. del 9 marzo 2010, prot. UBR 0006598, recante la disciplina della “Cooperazione tra amministrazioni pubbliche ed in particolare gli accordi ex art. 15 della L. n. 241/1990”;
- il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, alla libera circolazione di tali dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il D.M. n. 270/2004, rubricato “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica n. 509/1999”;

PREMESSO CHE

- la L.N.I., fondata a La Spezia nell’anno 1897 e diventata Ente Morale con Regio Decreto del 28 febbraio 1907, n. XLVIII, è Ente Pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse a norma della Legge 20 marzo 1975, n. 70, che opera sotto la vigilanza dei Ministeri della Difesa e delle Infrastrutture e



Trasporti ed è altresì associazione apolitica, senza finalità di lucro;

- la L.N.I. si ispira ai principi dell'associativismo, sanciti dalla Legge 7 dicembre 2000 n. 383, al fine di svolgere attività di promozione e utilità sociale a norma dell'art. 2 della stessa legge; riunisce in Associazione cittadini che volontariamente operano per diffondere nel popolo italiano, in particolare tra i giovani, l'amore per il mare, la cultura dell'ambiente e la conoscenza dei problemi marittimi, sviluppando iniziative promozionali, culturali, sportive, ambientaliste e naturalistiche idonee al conseguimento degli scopi statutari.
- la L.N.I. promuove e sostiene la pratica del diporto e delle altre attività nautiche e sviluppa corsi di formazione, di concerto con le Amministrazioni pubbliche e le Federazioni sportive del CONI concorrendo all'insegnamento della cultura nautica, ai sensi del Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171;
- la L.N.I. può contare su circa 50.000 soci iscritti, su un complesso di 80 basi nautiche e su oltre 240 strutture periferiche fra Sezioni e Delegazioni presenti su tutto il territorio nazionale, che rappresentano lo strumento attraverso il quale persegue le sue finalità;
- l'Università persegue, quali fini primari, la ricerca e la formazione per lo sviluppo di un sapere critico, aperto al dialogo e all'interazione tra le culture, nel rispetto della libertà di ricerca e di insegnamento, della sostenibilità e della valorizzazione del merito;
- l'Università, per il raggiungimento delle proprie finalità, promuove collaborazioni nel campo della ricerca, della formazione e della cultura e intrattiene rapporti con soggetti pubblici e privati, italiani, comunitari e internazionali, attraverso progetti, contratti, convenzioni e consulenze, stipulati a livello di ateneo o delle singole strutture primarie
- l'Università promuove la diffusione di una cultura fondata sui valori universali del rispetto della persona, dei diritti umani, della pace, della salvaguardia dell'ambiente e della solidarietà;
- l'Università favorisce le attività culturali, ricreative e sociali di tutte le componenti e promuove la diffusione e il potenziamento della pratica sportiva, avvalendosi del Comitato per lo Sport di Ateneo, di enti legalmente riconosciuti, di associazioni sportive;
- l'Università favorisce il contributo dei singoli a libere forme associative e riconosce il valore del volontariato e del terzo settore.

CONSIDERATO CHE

La L.N.I. e l'Università convengono sul ruolo centrale svolto dal mare nello sviluppo del sistema paese e sulla necessità di migliorare nell'opinione pubblica la consapevolezza dell'importanza della dimensione marittima per la prosperità e la sicurezza nazionale; convengono altresì su come il contrasto all'inquinamento delle acque, con particolare riferimento a quello da micro e macro-plastiche, e la tutela ambientale marittima



in genere, rappresentino una priorità per l'Italia.

L.N.I. e Unibas condividono la necessità di promozione della “cultura del mare” verso l'opinione pubblica e convengono sull'opportunità di fornire il proprio contributo allo sviluppo di una politica di informazione e formazione mirata ad una vera e propria rivalutazione del ruolo della dimensione marittima.

In tale ambito, L.N.I. e Unibas sono concordi sull'opportunità di instaurare rapporti di collaborazione nelle diverse aree di comune interesse nonché di realizzare potenziali partenariati strategici nei campi della ricerca, dell'innovazione e della sperimentazione, della formazione, dell'istruzione, della pratica degli sport marittimi, del diritto e della cultura del mare, della marittimità e della sicurezza marittima, dell'ambiente fisico e della sua dinamica, della biodiversità e della sua tutela, della salvaguardia del patrimonio marittimo e della diffusione degli sport nautici.

La L.N.I. in particolare, nell'ambito delle proprie competenze ed attività, intravede nella cooperazione con il mondo universitario un'opportunità di crescita umana e professionale nonché la base essenziale per una sempre maggiore integrazione, all'interno del sistema paese, tra società civile e associativismo.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Art. 2 - Oggetto

L.N.I. e Unibas e loro rispettive articolazioni, nell'ambito dei compiti e delle funzioni attribuite loro dalle leggi vigenti, concordano di realizzare una collaborazione didattica scientifica su temi di interesse comune con particolare riferimento all'ambito marittimo ed all'uso consapevole della risorsa idrica (a titolo esemplificativo e non esaustivo: storia e cultura del mare e della marittimità, sicurezza marittima, tutela e salvaguardia del patrimonio marino, marittimo, delle acque interne e più in generale della risorsa idrica, sistema osservazionale dell'ambiente marino, diffusione degli sport nautici, educazione ambientale).

Art. 3 - Tematiche di interesse

La collaborazione fra Unibas e la L.N.I. si incentrerà prioritariamente sulle seguenti azioni tematiche:

1. sviluppo ed attività di ricerca, progetti od iniziative legati alle esigenze dell'Università e della L.N.I. nell'ambiente marino, marittimo e delle acque interne, riconosciuto quale aspetto imprescindibile culturale, sociale, geopolitico e di sicurezza dell'Italia dal quale dipende la prosperità e del successo economico nazionale ed europeo;



2. organizzazione e sviluppo di progetti formativi, di workshop, di seminari, di master congiunti, di corsi di formazione e di lectio magistralis di alti rappresentanti delle parti su tematiche di interesse;
3. produzione di pubblicazioni e documenti congiunti su riviste specializzate e di settore;
4. iniziative di tirocinio pratico e stage a favore di studenti o di dipendenti delle parti che avranno come oggetto l'acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà a connotazione marittima;
5. sviluppo di attività e progetti aventi ad oggetto l'approfondimento di tematiche di interesse storico, con particolare riferimento agli avvenimenti dei conflitti mondiali, incluso il recupero e la pubblicazione del materiale documentario presente presso l'archivio del Centro Studi e Tradizioni Nautiche della L.N.I. e la divulgazione dei risultati dell'attività attraverso conferenze, iniziative formative, modalità multimediali e di rete;
6. sviluppo di partenariati strategici in progetti ed attività di ricerca per l'avvicinamento dei giovani alla cultura del mare, della marittimità, delle acque interne e dell'uso sostenibile della risorsa idrica in generale. Sviluppo di progetti di ricerca nel settore dell'educazione ambientale, anche avvalendosi delle capacità di monitoraggio ambientale che la L.N.I. può assicurare avvalendosi della diffusione capillare dei propri soci lungo le coste nazionali, con particolare riferimento al medio Tirreno e al Golfo di Taranto.
7. coinvolgimento del mondo giovanile studentesco nella pratica degli sport nautici e nella partecipazione ad iniziative di volontariato ambientale, di educazione ambientale e di nautica solidale, attraverso l'iscrizione alle Sezioni locali della L.N.I. incentivando le collaborazioni nel campo delle discipline nautiche con il Comitato per lo sport di Ateneo utilizzando le Strutture Periferiche (Sezioni) della Lega Navale.

Art. 4 - Obblighi delle parti

Ciascuna parte si impegna, in esecuzione del presente accordo, a concordare con l'altra, le attività da sviluppare e svolgere ed a favorire lo svolgimento di eventi congiunti. A tale scopo saranno redatte "schede di progetto" approvate da entrambe le parti, contenenti le modalità esecutive, i contributi delle singole parti, eventuale individuazione e suddivisione delle responsabilità.

In particolare, su base di non interferenza con le attività prioritarie e i compiti istituzionali, L.N.I. si impegna a mettere a disposizione le proprie strutture e professionalità, nonché informazioni di specifico interesse per la formulazione di proposte di progetto congiunte e per la realizzazione delle relative attività. La presente attività di collaborazione dovrà avvenire nel quadro delle disposizioni amministrative di ciascuna parte e nel limite delle proprie disponibilità finanziarie.

Ciascuna parte provvederà al pagamento delle competenze stipendiali del proprio personale.

Art. 5 - Regole di comportamento presso la sede dell'altra parte



Il personale di ciascuna delle parti, che eventualmente si dovesse recare presso la sede dell'altra parte per lo svolgimento delle citate attività, sarà tenuto ad uniformarsi alle norme comportamentali, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la parte ospitante, nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso, anche con riguardo al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni.

In particolare lo stesso personale potrà essere edotto, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti ivi vigenti e potrà essere chiamato a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare e dovrà scrupolosamente attenersi.

Art. 6 - Attività mediatica

Ogni attività mediatica, di comunicazione, diffusione o promozione di notizie aventi ad oggetto il presente accordo, ovvero connesse e/o conseguenti all'esecuzione dello stesso, prima di essere effettuata, dovrà essere concordata tra le parti. Tali attività saranno volte, in particolare, a favorire reciprocamente la promozione dell'immagine e dell'impegno profuso dalle parti, in aderenza ai rispettivi programmi di comunicazione. A tal fine le parti s'impegnano a designare e comunicare alla controparte i nomi dei propri referenti per le attività di comunicazione. Le parti, inoltre, esprimono il proprio assenso alla divulgazione del presente accordo attraverso i canali di comunicazione istituzionale.

Art. 7- Responsabilità civile

Ciascuna parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni, salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra parte. In quest'ultimo caso la parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

Art. 8 - Copertura assicurativa

Ciascun Ente provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, potrà essere chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

È in ogni caso esclusa ogni previsione di copertura assicurativa da parte dei contraenti per eventuali danni e/o infortuni a terzi derivanti dalle condotte colpose dei propri dipendenti.

Art. 9 – Riservatezza

Le parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell'attività, oggetto del presente accordo, di cui siano venuti in qualsiasi modo a conoscenza.



Art. 10 - Trattamento dei dati

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i dati personali forniti, anche verbalmente per l'attività preconvenzionale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i rispettivi fini istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e successivi decreti di adeguamento della normativa nazionale.

Le parti riconoscono di agire per le finalità della presente convenzione in qualità di autonomi titolari del trattamento in relazione ai dati personali che ciascuna tratta nell'esecuzione del presente accordo.

Art. 11 - Salvaguardia dei compiti istituzionali

Le parti forniscono le prestazioni di cui al presente accordo in conformità delle leggi e delle normative vigenti e sulla base delle procedure, delle informazioni tecniche fornite dall'altra parte e/o, se istituito, sulla base delle indicazioni del Comitato Tecnico – Scientifico di cui oltre, impiegando le strutture, le attrezzature ed il personale necessari, compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali che rivestono comunque carattere di priorità. Qualora l'attività derivante dal presente accordo possa, anche solo potenzialmente, comportare occasione di impegno non compatibile con i compiti istituzionali o le risorse finanziarie delle parti contraenti, le medesime si riservano il diritto di recedere, per giusta causa, dandone comunicazione a mezzo PEC.

Le indicazioni di cui al presente articolo sono da ritenersi valide anche per gli eventuali accordi attuativi discendenti.

Art. 12 - Referenti per l'attuazione dell'accordo

La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente accordo sarà assicurata da un Referente nominato da ciascuna parte.

Il Referente per Unibas è individuato nella persona del Prof. Michele Greco.

Il Referente per LNI è individuato nell'Ammiraglio di Squadra (Aus) Donato Marzano.

Art. 13 - Comitato Tecnico – Scientifico

Le parti convengono di procedere all'istituzione di un Comitato Tecnico – Scientifico composto da quattro



membri, di cui due designati dalla L.N.I. e due designati da Unibas, coadiuvato da eventuali ulteriori collaboratori in caso di tematiche di interesse specifico.

Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno per discutere e definire le attività disciplinate dal presente accordo ed eventuali ulteriori attività che ad esso possono essere ricondotte così come eventuali varianti allo stesso che si dovessero rendere necessarie, stilando un programma di massima delle attività da compiere nel corso dell'anno.

Il Comitato viene convocato su richiesta di una delle parti, sentito il parere dei Referenti, che concorderanno la data e i temi da trattare indicando, di volta in volta, i membri che ne faranno parte in base agli argomenti da affrontare. Il Comitato Tecnico – Scientifico è istituito anche al fine di promuovere e controllare l'attuazione dell'accordo, altresì mediante l'attivazione di appositi Tavoli tecnici. Esso riveste carattere tecnico ad elevata specializzazione e non comporta oneri diversi dal mero rimborso spese a carico rispettivamente di ciascun Ente.

Art. 14 - Durata e recesso

Il presente accordo ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le parti per uguale periodo, previa valutazione degli organi competenti di ciascuna parte.

Entrambe le parti si riservano comunque, per sopravvenute necessità istituzionali, di recedere unilateralmente dandone conoscenza all'altra parte con preavviso scritto di almeno 30 giorni.

E' fatta salva la conclusione delle attività in essere al momento della conclusione o del recesso.

Art. 15 - Modifiche all'accordo

Le parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche all'accordo per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse, ferme restando le disposizioni di cui al precedente articolo 4.

Art. 16 - Divieto di cessione

Il presente accordo non potrà essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena di nullità.

Art. 17 – Risoluzione

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente accordo, lo stesso potrà essere risolto su iniziativa di ciascuna delle parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da esso derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.



Art. 18 - Oneri finanziari e costi

Dall'esecuzione del presente accordo non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio della L.N.I. e di Unibas, per gli esercizi finanziari di riferimento. Le parti sosterranno, ciascuna per quanto di pertinenza, i relativi oneri, nell'ambito delle risorse organizzative, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel rispetto del principio di equità economica e di pariteticità delle prestazioni.

Art. 19 - Legge applicabile e Foro competente

Il presente accordo è disciplinato e regolato dalle leggi dello Stato Italiano. Per qualunque controversia, diretta o indiretta, che dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente accordo, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Art. 20 – Firma e oneri fiscali

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005, come previsto dall'art. 15, comma 2-bis della citata L. n. 241/9, a pena di nullità dello stesso. Il Presente accordo è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa Allegato A del D.P.R. n. 642/1972 e le spese di bollo vengono assolte in parti uguali tra le parti sottoscrittrici.

Università degli Studi della Basilicata

Il Rettore

Prof. Ignazio M. Mancini

Lega Navale Italiana

Presidente Nazionale, Ammiraglio di Squadra